



**AREA PRIVACY, NORMATIVA, ANTICORRUZIONE,
TRASPARENZA, PROGRAMMAZIONE**
Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ AL PATRIMONIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, DEI CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ENTI ASSOCIATIVI

Emanato con decreto rettorale 15 dicembre 2017, n. 1721

INDICE

CAPO I- Società di capitali e consorzi di diritto privato

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

Articolo 2 (*Termini ed espressioni*)

Articolo 3 (*Finalità e limiti della partecipazione*)

Articolo 4 (*Concessione del marchio dell'Università*)

Articolo 5 (*Condizioni per la costituzione e la partecipazione*)

Articolo 6 (*Procedimento di costituzione*)

Articolo 7 (*Assunzione di partecipazioni in società e consorzi già costituiti*)

Articolo 8 (*Statuto*)

Articolo 9 (*Aumenti di capitale e patti parasociali*)

Articolo 10 (*Governance delle società e dei consorzi. Nomina dei componenti degli organi societari o consortili*)

Articolo 11 (*Referente*)

Articolo 12 (*Piano di razionalizzazione periodica*)

Articolo 13 (*Alienazione volontaria della partecipazione, recesso e scioglimento della società o del consorzio*)

Articolo 14 (*Società e consorzi in house*)

Articolo 15 (*Società mista pubblica-privata*)

Articolo 16 (*Disposizioni finali*)

CAPO II – Altri enti associativi

Articolo 17 (*Principi generali*)

Articolo 18 (*Norme applicabili*)

CAPO I – Società di capitali e consorzi di diritto privato

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente, dello statuto d'ateneo, del regolamento d'ateneo e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'università, il presente regolamento disciplina la costituzione di società di capitali e di consorzi di diritto privato da parte dell'Università della Calabria, nonché la sua partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato da altri costituiti.



Articolo 2

(Termini ed espressioni)

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente regolamento:

- per "società e consorzi" s'intendono le società ed i consorzi di diritto privato aventi ad oggetto il perseguimento diretto e indiretto dei fini istituzionali dell'università;
- per "costituzione di società e consorzi" s'intende il procedimento volto alla costituzione di società e consorzi di diritto privato per iniziativa dell'università;
- per "partecipazione a società e consorzi" s'intende la partecipazione dell'università a società e consorzi di diritto privato costituiti da soggetti differenti dall'università.

Articolo 3

(Finalità e limiti della partecipazione)

1. La costituzione e la partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato sono finalizzate al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'università.

2. In nessun caso possono essere deliberate la costituzione o la partecipazione a società e consorzi il cui oggetto non sia del tutto compatibile con la vocazione dell'università o la cui attività possa ledere il prestigio scientifico ed istituzionale della stessa.

L'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) Produzione di un servizio a interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso forme di partenariato pubblico privato con un imprenditore selezionato in base alla normativa vigente;
- d) Auto produzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- e) Servizi di committenza.

3. La partecipazione pubblica è ammessa solo per le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

4. Gli atti costitutivi delle società e dei consorzi cui l'università partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell'università stessa.

Tali enti non devono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell'università, né possono rappresentarla.

L'università non si assume le obbligazioni di tali enti, né degli altri partecipanti e, pertanto, non risponde verso terzi per tali obbligazioni.

E' esclusa ogni garanzia dell'università sui prestiti contratti dagli enti.

Articolo 4

(Concessione del marchio dell'Università)

1. Nell'ambito della costituzione o della partecipazione a società e consorzi, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la concessione alla società costituita o partecipata dell'uso del marchio dell'Università della Calabria ovvero il suo conferimento in uso, determinandone di volta in volta le modalità, adottando ogni misura necessaria ad evitare danni, patrimoniali e non patrimoniali, e nella garanzia del decoro e della dignità dell'università stessa.



Articolo 5

(Condizioni per la costituzione e la partecipazione)

1. La costituzione di società e consorzi di diritto privato e la partecipazione a essi deve essere funzionale alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'università, non può lederne il decoro e la dignità e non può in alcun caso esporre l'università a rischi economici ulteriori rispetto al capitale sociale.
2. Gli organi accademici competenti alle deliberazioni e alla vigilanza, nonché gli amministratori designati, garantiscono il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 6

(Procedimento di costituzione)

1. La proposta di costituzione deve essere sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulla base di un dettagliato piano economico finanziario e di un progetto di sviluppo delle attività poste a oggetto della società o del consorzio, in cui siano definiti: l'oggetto della società e del consorzio, espressi in modo non generico; gli obiettivi perseguiti attraverso la società o il consorzio e il rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'università; l'impegno economico ed organizzativo dell'università; il sistema di amministrazione e la quota di rappresentanza dell'università negli organi sociali e consortili. Il Consiglio di Amministrazione definisce anche il contenuto dei patti parasociali che ritiene opportuno vengano sottoscritti.

L'atto deliberativo di costituzione deve contenere: gli elementi essenziali dell'atto costitutivo richiesti dagli artt.2328 (S.p.A.) e 2463 (S.r.l) del codice civile; l'analitica motivazione della scelta operata dall'università di costituire la società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo; il contenuto dello statuto per come esplicitato nell'art.8.

L'atto deliberativo deve contenere specifiche indicazioni sull'operazione di costituzione di società, in particolare deve:

- a) Specificare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (vincolo di scopo pubblico);
- b) Indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica;
- c) Indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- d) Indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta di esternalizzare il servizio o la gestione diretta;
- e) Indicare la compatibilità della costituzione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla disciplina europea in materia di aiuto di stato alle imprese.

2. Nel caso in cui la proposta provenga da un docente o ricercatore, tale proposta di costituzione deve essere preliminarmente presentata dal proponente al Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Qualora la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più dipartimenti, la stessa deve essere presentata presso ciascun consiglio.

Compete al dipartimento valutare il valore scientifico della proposta e la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici della persona proponente.

3. L'atto deliberativo adottato secondo quanto previsto dai commi precedenti deve essere pubblicato sul sito web istituzionale.



Articolo 7

(Assunzione di partecipazioni in società e consorzi già costituiti)

1. L'assunzione della partecipazione in società o consorzi già costituiti avviene nei limiti stabiliti dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento.

2. La delibera di assunzione della partecipazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'analisi dello statuto della società o del consorzio, che deve contenere quanto previsto nell'art.8, dei patti parasociali eventualmente sottoscritti e di un sintetico progetto economico di gestione della società e della partecipazione universitaria. La deliberazione è condizionata alla modifica dello statuto sociale o consortile volta a garantire all'università la nomina di alcuni dei componenti degli organi sociali o consortili ai sensi degli articoli 2449 e ss. del codice civile, in misura adeguata alla partecipazione da assumere. L'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'atto deliberativo deve contenere specifiche indicazioni sull'operazione di acquisizione di partecipazione da parte dell'università, in particolare deve:

- a) Specificare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (vincolo di scopo pubblico);
- b) Indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica;
- c) Indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- d) Indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta di esternalizzare il servizio o la gestione diretta;
- e) Indicare la compatibilità dell'acquisizione della partecipazione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla disciplina europea in materia di aiuto di stato alle imprese.

3. Nel caso in cui la proposta provenga da un docente o ricercatore, tale proposta di partecipazione deve essere preliminarmente presentata dal proponente al Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Qualora la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più dipartimenti, la stessa deve essere presentata presso ciascun consiglio.

Compete al dipartimento valutare il valore scientifico della proposta e la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici della persona proponente.

4. L'atto deliberativo adottato secondo quanto previsto dai commi precedenti deve essere pubblicato sul sito web istituzionale.

Articolo 8

(Statuto)

1. Lo statuto delle società e dei consorzi a partecipazione pubblica deve prevedere:

- a) durata certa e garanzia di recesso;
- b) esplicita previsione di adeguamento di tutti gli atti in relazione alle modificazioni della legislazione di settore, con la messa in atto di tutte le attività necessarie;
- c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'università al fine di limitare il concorso dell'Ateneo alla sola quota di partecipazione, qualora l'Ateneo stesso non ritenesse istituzionalmente praticabile una variazione della stessa quota di partecipazione, in occasione di aumento di capitale, ripianamento perdite e in caso di recesso;;
- d) clausole di salvaguardia in tema di responsabilità degli enti partecipati, come meglio esplicitate all'art. 3, comma 4;



- e) la rappresentanza dell'Ateneo negli organi di governo della partecipata, nonché in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica;
- f) clausole di “rinnovo espresso”, essendo esclusiva degli organi di governo dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa valutazione dell'attività scientifica svolta, illustrata tramite apposita relazione predisposta dai rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi delle suddette entità;
- g) clausole volte a salvaguardare la competenza dell'Ateneo in materia di modifiche statutarie, ove queste incidano sui caratteri strutturali e funzionali della partecipata stessa, quali:
 - mutamento di forma giuridica;
 - riduzione e/o modifica parziale e/o totale dei compiti dell'Ateneo;
 - introduzione di oneri di partecipazione in capo agli Enti partecipanti;
 - aumenti di capitale;
 - durata;
- h) adozione di un sistema di contabilità, preferibilmente, di tipo economico – patrimoniale al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato (art. 5 comma 4, lett. a L. 240/2010);
- i) espressa previsione dell'eventuale partecipazione dell'università attraverso il comodato di beni, mezzi o strutture o la fornitura di servizi amministrativi;
- j) previsione di erogazione, a carico degli enti partecipanti, di contributi iniziali per la costituzione del fondo per i consorzi e del capitale sociale per le società e/o di eventuali contributi annuali ordinari (nei casi espressamente consentiti dalla legge);
- k) garanzia di appropriati strumenti di indirizzo, informazione e verifica sulle attività svolte dagli enti;
- l) impossibilità di assegnare spazi all'interno dell'ateneo, se non in casi eccezionali e debitamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole del dipartimento ospitante e apposita convenzione stipulata con l'ateneo, nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia; detta convenzione dovrà regolamentare l'uso degli spazi nonché sia il rimborso dei costi direttamente allocabili al soggetto ospitato, sia dei costi sostenuti globalmente dall'università. Questi ultimi potranno essere calcolati in proporzione alla superficie dei locali, quantificati annualmente e comunicati dall'ufficio preposto dall'ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione di ateneo, con apposita delibera, decide sulle proposte di modifica degli statuti delle società e/o consorzi partecipati.

Il Consiglio di Amministrazione, con la stessa delibera, conferisce mandato al Rettore per l'esecuzione della medesima.

2. Lo statuto può prevedere l'erogazione, a carico degli enti partecipanti, di contributi iniziali per la costituzione del fondo per i consorzi e del capitale sociale per le società solo ed esclusivamente se previsti al momento della costituzione. I contributi una tantum e/o annuali saranno a carico della struttura proponente fatta eccezione per la partecipazione a enti dichiarati d'interesse generale, per l'università, con deliberazione degli organi di governo della medesima.

Il versamento delle quote annuali avviene a seguito dell'assunzione di determinazioni di spesa da parte del responsabile del budget cui la stessa viene imputata, coerentemente con le disposizioni regolamentari in materia di spesa.

Articolo 9

(Aumenti di capitale e patti parasociali)

1. La delibera relativa alla sottoscrizione di aumenti di capitale o di quota consortile è assunta dal Consiglio di Amministrazione.



2. La sottoscrizione dei patti parasociali compete al Rettore, che vi provvede nel rispetto delle condizioni eventualmente dettate nella delibera del Consiglio di Amministrazione con cui fu disposta la costituzione della società o del consorzio ovvero l'assunzione della partecipazione.

Articolo 10

(Governance delle società e dei consorzi. Nomina dei componenti degli organi societari o consortili)

1. L'organo amministrativo delle società partecipata è, di norma, costituito da un amministratore unico, salvo diversa disposizione normativa. Gli amministratori delle società partecipate non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
2. All'università deve essere garantita un'adeguata rappresentanza negli organi societari. Statuto ed atto costitutivo debbono prevedere la nomina diretta degli amministratori e dei componenti dell'organo di sorveglianza o del collegio sindacale, ai sensi degli articoli 2449 e ss. del codice civile. Deve essere altresì previsto il potere di revoca degli amministratori. Gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
3. La nomina e la revoca degli amministratori di cui al comma precedente competono al Rettore.
4. All'assemblea delle società ed agli organi assembleari dei consorzi partecipa il Rettore o un suo delegato.

Articolo 11

(Referente)

1. L'università può designare uno o più referenti per ogni società e/o consorzio.
2. I referenti avranno il compito di fornire tutte le informazioni necessarie sulla gestione degli enti suddetti. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno:
 - trasmettere all'università i bilanci delle partecipate entro 30 giorni dalla loro approvazione;
 - consegnare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dai medesimi organismi, evidenziando i benefici derivanti all'ateneo dalla partecipazione ad essi;
 - sorvegliare costantemente l'andamento dell'attività, segnalando tempestivamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella gestione al fine di valutare l'opportunità di interventi specifici da parte dell'ateneo, o un eventuale recesso;
 - segnalare il caso di contemporanea presenza dello stesso rappresentante sia all'interno dell'assemblea che nell'organo volitivo dell'ente partecipato, dandone comunicazione all'ateneo al fine di adempiere alla disciplina in materia ex art.2391 c.c.;
 - garantire un continuo monitoraggio sul rapporto partecipativo, coordinandosi con l'ufficio amministrativo preposto dell'ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione allo stesso, in maniera tale da poter informare gli organi di governo dell'ateneo al fine di deliberare le opportune linee d'azione.

I referenti possono coincidere con i soggetti di cui al precedente art.10, commi 3 e 4.

Articolo 12

(Piano di razionalizzazione periodica)

1. L'università, effettua, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società e dei consorzi in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, secondo la normativa vigente in materia.



Articolo 13

(Alienazione volontaria della partecipazione, recesso e scioglimento della società o del consorzio)

1. L'alienazione volontaria della partecipazione e l'esercizio del diritto di recesso nei limiti di legge e statutari sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'alienazione volontaria avviene secondo le procedure di evidenza pubblica applicabili ai contratti attivi della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Nel caso in cui lo statuto sociale o consortile preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dismissione avverrà primariamente in ottemperanza ad esse. A seguito di deliberazione analiticamente motivata dal Consiglio di Amministrazione circa la convenienza economica dell'operazione, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
3. Il voto nell'assemblea o nell'organo consortile in merito allo scioglimento della società o del consorzio è espresso dal Rettore o da suo delegato, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.
4. Costituiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possibili cause di recesso:
 - situazioni di criticità di bilancio degli enti partecipati;
 - previsioni di modifiche statutarie di cui alla lettera g) dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - mancato adeguamento alla normativa vigente.

Articolo 14

(Società e consorzi in house)

1. La costituzione e la partecipazione a società o consorzi in house sono disciplinate dagli articoli precedenti.
2. Le società o consorzi in house possono svolgere una o più delle attività di cui all'art. 3 comma 2 alle lett. a), b), d) ed e).
3. Le società o consorzi possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Università della Calabria (ente pubblico controllante). L'affidamento diretto presuppone che l'università eserciti sulle società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società non abbia partecipazione di capitali privata salvo se imposta da norme di legge.
4. Gli statuti della società o consorzi in house devono prevedere che almeno l'80% del fatturato derivi dalle attività affidate dall'ente pubblico o enti pubblici socio/soci, nonché per permettere l'esercizio del controllo analogo, possono prevedere l'attribuzione all'università di particolari diritti e poteri.
5. Le società o i consorzi in house sono tenuti all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti secondo la normativa vigente.
6. Nelle società e nei consorzi in house deve essere garantito il rispetto dei requisiti definiti dalla disciplina nazionale e comunitaria vigenti in merito al controllo e all'attività svolta.

Articolo 15

(Società mista pubblico-privata)

1. La società mista è costituita per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) di cui al precedente articolo 3, vale a dire per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso forme di partenariato pubblico privato. Il socio privato deve essere selezionato, con procedura ad evidenza pubblica, secondo le regole della gara a doppio oggetto (ex art.5, co.9, del Decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). La quota di partecipazione del socio privato deve essere superiore al 30 % e la

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



durata della partecipazione privata non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, gli enti esterni cui l'Ateneo partecipa o aderisce devono trasmettere annualmente i bilanci.

CAPO II – Altri enti associativi

Articolo 17

(Principi generali)

1. L'Università della Calabria, per il perseguimento dei propri fini istituzionali riconosciuti dallo Statuto, può costituire, partecipare e aderire anche alle seguenti tipologie di enti:

- a. associazioni con o senza personalità giuridica;
- b. centri interuniversitari;
- c. fondazioni;
- d. enti di diritto pubblico.

2. Le partecipazioni dell'università agli enti di cui al comma precedente devono altresì uniformarsi ai seguenti principi:

- a. congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'università;
- b. disponibilità e individuazione nel budget delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- c. espressa previsione, nello statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'università;
- d. esclusione del concorso dell'università nel ripiano di eventuali perdite e/o limitazione delle stesse in ordine alla quota di partecipazione;
- e. assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con le attività dell'università (si configura una situazione di conflitto d'interessi quando la partecipata compia azioni o assuma comportamenti che procurino un danno dell'immagine e/o degli interessi dell'università o penalizzi la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico).

Articolo 18

(Norme applicabili)

Quanto previsto nel Capo I del presente regolamento si applica anche agli enti di cui al Capo II se non in contrasto con le norme di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto e al regolamento di ateneo.